



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA OSPEDALIERA
"Pugliese Ciaccio"
Catanzaro



REGIONE CALABRIA

SOC Provveditorato, Economato e Gestione Logistica
Il Dirigente Responsabile Avv. Paolino Simio

Prot. 11988/05.06.2020-

Spett.le Ditta

La Casalinda SRL (CN)

Procedura negoziata informale, ex art. 36, comma 2 lett.b) d.lgs. 50/2016, suddivisa in 8 lotti per la fornitura per 48 mesi di lenzuolini di carta in rotolo, carta asciugamani in pura ovatta e pannolini per bambini varie misure occorrenti all'Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio

Con riferimento alla procedura per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., si comunica che codesta Ditta è esclusa dalla procedura di gara con le seguenti motivazioni:

è stato constatato che la garanzia provvisoria, pervenuta il 26 maggio a mezzo PEC non risulta regolare in quanto la data di sottoscrizione è successiva a quella di scadenza per la presentazione delle offerte, sulla base di un orientamento giurisprudenziale richiamato nella determinazione ANAC n. 1 del 08.01.15.

Secondo tale orientamento, che non è affatto superato, attraverso l'applicazione del soccorso istruttorio è sanabile "ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità riferita alla cauzione provvisoria a condizione che quest'ultima sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e rispetti la previsione di cui all'art. 75, comma 5 del Codice, vale a dire decorra da tale data. Diversamente sarebbe alterata la parità di trattamento tra i concorrenti".

Ne deriva che l'eventuale provvedimento espulsivo consegue alla valutazione della garanzia provvisoria prodotta a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio. Pertanto, non è affatto illogico procedere all'esclusione dopo l'attivazione del soccorso istruttorio, nell'ipotesi in cui la garanzia provvisoria sia ritenuta non regolare o non conforme alle previsioni del bando.

Ciò appare coerente con la riscrittura della norma di cui all'art. 83 c.9 per effetto dell'entrata in vigore del D. Lgs. 56/17, laddove il c.d. "correttivo" conferma la sanabilità delle sole carenze "formali" degli elementi da produrre in sede di gara e di quelli relativi al Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) ma non anche delle carenze "sostanziali" dei requisiti di partecipazione.

Pertanto è emendabile l'errore materiale della mancata allegazione della garanzia provvisoria ma non la mancata costituzione della stessa entro il termine di partecipazione stabilito dal bando.

Avverso il presente provvedimento di esclusione dalla procedura di gara è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Calabria - Sez. Catanzaro - da parte della Ditta in indirizzo entro 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo di questa Stazione Appaltante, www.aocatanzaro.it, nella

sezione Amministrazione Trasparente "Bandi e Gare" , ai sensi e per gli effetti dell'art.29, comma 1, 2° periodo e dell'art.204 del D.Lgs 50/2016.

Si richiama l'art. 120 del D. Lgs. 104/2010 e s.m.i..

Il RUP
Rag. Anna Curcio
